



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 19.02.2002

modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 01.04.2004

modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2009

art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e del DPR 27.4.1999, n. 158, dettando in particolare, condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione della tariffa, nonché, le forme e le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempimento agli obblighi previsti dall'utilizzo del servizio.

art. 2 - Istituzione della tariffa

La gestione dei rifiuti urbani, attività di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 22/97 e successive modificazioni e dal regolamento comunale previsto dall'art. 21, comma 2, del predetto decreto legislativo. Il gestore del servizio attualmente è individuato nelle AIM VICENZA SPA alla quale è stata conferita l'intera gestione del ciclo dei rifiuti.

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Comune di Vicenza a mezzo di AIM VICENZA SPA, viene istituita la tariffa ai sensi del comma 2, dell'art. 49 del D.lgs. 5.2.1997 n. 22.

art. 3 – Determinazione della tariffa

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa in conformità a quanto previsto dal DPR n. 158/99, ed è applicata e riscossa da AIM VICENZA SPA nella qualità di soggetto gestore del servizio.

La tariffa è adottata con deliberazione dell'organo comunale competente, su proposta motivata del soggetto gestore sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio, e viene applicata dall'anno successivo a quello della sua determinazione, salvo eventuale proroga del termine di approvazione delle tariffe stabilite da apposita norma di legge.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La tariffa è determinata sulla base della tariffa di riferimento, secondo il metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.4.1999 n. 158.

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.99 n. 158.

La copertura completa dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti dovrà avvenire nell'arco di 2 anni a partire dal 1 gennaio 2003.

Art. 3 bis – Aggiornamento della tariffa

Secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 4, del D.lgs. 5 febbraio 1997 n°22, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Fermo restando che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe non può in alcun modo superare il costo del servizio, secondo quanto previsto al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.99 n. 158 e secondo il principio affermato nel Codice Civile (all'art. 1467 C.C.) ed espresso dal Codice Appalti (art.115 Dlgs. 163/2006), in assenza di aggiornamenti delle tariffe determinati da apposita Delibera di Consiglio Comunale, è riconosciuto annualmente l'adeguamento delle tariffe secondo l'andamento inflattivo risultante dallo scostamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) stabiliti dall'ISTAT per i Servizi a regolamentazione locale.

art. 4 - Soggetti passivi

La tariffa, ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 è posta a carico di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione inferiore all'anno.

In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore a dodici mesi di alloggi ammobiliati, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza s'intende quella risultante nei registri dell'Anagrafe Demografica.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura l'occupazione o conduzione.

Sono soggetti passivi in solido con il proprietario del terreno privato, per tutta la superficie occupata, coloro che utilizzano strutture adibite a sagre o a manifestazioni.

art. 5 - Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui all'art. 3.

In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti; nel caso di non residenti, tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, secondo capoverso, provvedono a consegnare al Gestore del servizio, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purché essa contenga tutti gli elementi del presente articolo. Essa può essere consegnata: direttamente, spedita per posta, tramite fax o posta elettronica. La denuncia può essere effettuata anche a mezzo comunicazione telefonica al gestore, il quale provvederà, tramite posta, a far pervenire al soggetto obbligato, il modello di denuncia compilato, che una volta restituito sarà l'unico documento che farà fede.

La denuncia deve essere presentata comunque all'atto di ogni variazione dei contratti per la fornitura di luce, acqua e gas agli sportelli di AIM VICENZA spa.

Il mancato adempimento all'obbligo di sottoscrizione e restituzione del modello di denuncia predisposto sulla base di comunicazione telefonica, non comporta la sospensione dell'emissione della fattura conseguente.

Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

Nel caso in cui, invece, questi fossero mutati, in particolare per quanto concerne superficie, destinazione, numero degli occupanti dell'abitazione, o qualunque altro elemento e dato che, comunque, abbia effetto sull'applicazione e riscossione dell'ammontare della stessa, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, entro il termine perentorio di giorni trenta, osservando le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);

- numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi se non residenti;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione.

Per le utenze non domestiche:

- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
- dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro partizioni interne;
- indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione dalla data di variazione.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se effettuata tramite fax o e-mail, nel giorno del suo ricevimento.

La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata al Gestore del Servizio appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

E' fatto obbligo agli uffici del Commercio del Comune di Vicenza di comunicare a cadenza mensile ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione al Gestore del Servizio al quale è affidata la riscossione.

art. 6 - Numero di persone occupanti i locali

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, al numero di persone indicate nella denuncia. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Gestore del Servizio presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione.

L'obbligo di presentazione della denuncia, prevista al comma precedente non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Vicenza in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa e la tariffa adeguata d'ufficio dalla data di iscrizione anagrafica.

Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 60 giorni nell'arco dell'anno.

In sede di prima applicazione il numero degli occupanti l'alloggio viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per i residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia. A tal fine viene assegnato il termine del **31.10.2002**.

Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, in attesa della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, verrà attribuito un numero presunto di tre occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia presentata.

Parimenti, ove entro la data del **31.10.2002**, tali soggetti non residenti non avranno presentato denuncia, ai fini del calcolo della tariffa verrà attribuito un numero di tre occupanti, fatte salve le verifiche di ufficio.

E' possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di apposita domanda da parte degli utenti corredata da documentazione adeguata, nei seguenti casi:

1. congiunto anziano collocato in casa di cura e/o riposo per un periodo consecutivo superiore a sei mesi: nel caso di unico residente collocato in casa di riposo si applica automaticamente la riduzione per casa a disposizione;
2. congiunto che svolge lavoro o studia all'estero per un periodo consecutivo superiore a sei mesi;
3. militari assenti per servizio per un periodo di mesi tre anche non consecutivi;
4. persone recluse in istituti di detenzione per periodi superiori a 6 mesi.

Per unità immobiliari costituite unicamente da garage, cantine o locali accessori intestate ad utenze domestiche, non residenti nel Comune, il numero degli occupanti è pari a 1. La tariffa viene adeguata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica, se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti. In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene comunicata.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti all'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica del Comune di Vicenza di comunicare a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio, ecc. al Gestore del Servizio al quale è affidata la riscossione.

art. 7 – Esclusioni

Sono *esclusi* dall' applicazione della tariffa i locali e le aree industriali in cui si producono rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi del comma 2 lett. g) dell'art. 21 del D.Lgs 22/1997.

Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. In fase di prima applicazione la presente disposizione dispiegherà i propri effetti anche in situazioni a carattere temporaneo.

Presentano le caratteristiche di cui al punto 2, a titolo esemplificativo:

- a) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso e sale di esposizione museale. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri, locali in cui si esercita la catechesi e/o l'educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati;
- b) soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensori;

- e) unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- f) le parti comuni del condominio;
- g) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- h) locali di fatto non utilizzati in quanto danneggiati, non agibili o perché assoggettati a DIA (Denuncia di inizio attività) o Permesso di Costruire, per opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ecc, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi, mentre sono soggette a tariffa le aree scoperte specificatamente inerenti all'attività delle utenze non domestiche.

Sono escluse le superfici scoperte facenti parte di utenze non domestiche (ove non diversamente definite nei commi precedenti del presente articolo) aventi le seguenti caratteristiche:

- a) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- b) aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
- c) aree verdi;
- d) aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli.

Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- a) Le porzioni di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- b) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- c) Le superfici delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precisate strutture sanitarie e socio sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alla precedente lettera a), devono dimostrare al gestore del servizio che nei locali interessati si formano esclusivamente rifiuti speciali, e comunque non assimilati a quelli urbani.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di

norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

art. 8 - Superficie utile

Per l'unità di riferimento, per il calcolo della tariffa, la superficie è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese e ad accezione delle superfici escluse ai sensi dell'art. 7.

Nel caso in cui un'abitazione abbia locali accessori ubicati in indirizzi diversi, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta per ogni abitazione.

Nel periodo di adozione sperimentale della Tariffa ed in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la superficie delle utenze non domestiche delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificare concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
Elettrauto	65%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecniche, ceramiche e smalterie	55%
Officine di carpenteria metallica	55%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	75%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	75%
Laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi, veterinari e odontoiatri	65%

Per le attività sopracitate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purchè vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi e non, l'utenza interessata potrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie al Gestore del servizio, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, dove è possibile, criteri di analogia con categorie similari.

art. 9 - Utenze non stabilmente attive

Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si intendono:

- a) per le utenze domestiche le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all’anno.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante, e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 50 per cento sulla quota variabile.

Qualora l’abitazione sia provvista di allacciamenti alla rete dei servizi pubblici (acqua, elettricità, gas) ma risulti vuota, non arredata, sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 100% sulla quota variabile;

- b) Per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata da competenti organi per l’esercizio dell’attività;

- c) Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della classe di attività corrispondente ridotta per la parte variabile in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall’atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione rispetto all’anno solare;

- d) Per le utenze non domestiche: gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti da tali utenti è istituita la tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50 per cento.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.

L’obbligo della denuncia per l’uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa o, comunque, altro corrispettivo da effettuare al Gestore del servizio contestualmente all’eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dovute al Comune. L’ufficio che rilascia l’autorizzazione ha l’obbligo di comunicare l’occupazione al Gestore.

art.10 – Conguagli

L’obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l’occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all’ultimo giorno del mese in cui l’occupazione o conduzione cessa se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene data con ritardo, la tariffa è dovuta sino all’ultimo giorno del mese in cui viene prodotta.

Per ogni anno solare, la tariffa è corrisposta in base ai mesi di occupazione o conduzione.

art.11 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, istituisce un Fondo di Solidarietà a sostegno dei soggetti residenti nel territorio comunale che si trovano in condizioni di disagio sociale ed economico. In particolare sono previste agevolazioni per le seguenti casistiche:

- a) abitazioni occupate da nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico, con assistenza permanente dal parte dei Servizi Sociali del Comune;
- b) abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 1 o massimo 2 persone di età superiore a 65 anni e percettori di reddito derivante esclusivamente da pensione;
- c) abitazioni occupate da nuclei familiari con portatori di handicap o persone non autosufficienti con attestato di invalidità civile non inferiore ai 2/3;
- d) abitazioni occupate da nuclei familiari composti anche da minori di anni 2;
- e) abitazioni non di lusso (A4 e A3) utilizzate da famiglie monoreddito, in cui il soggetto, unico produttore di reddito, si trovi all'inizio dell'anno di riferimento in stato di cassa-integrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato per almeno 6 mesi nell'anno precedente.

Le agevolazioni di cui alle lettere b); c); d); sono concesse a condizione che l'indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), riferito al nucleo familiare, e risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS o da altri Enti convenzionati, non sia superiore all'importo fissato da apposita Delibera di Giunta Comunale.

Per ottenere l'agevolazione deve essere presentata annualmente una istanza al Comune corredata dall'attestazione ISEE secondo le modalità fissate dalla Delibera della Giunta Comunale.

Il Comune provvede ad esaminare le istanze presentate e a dare comunicazione al Gestore del Servizio di quelle ritenute idonee.

Il beneficio agevolativo decorre dal ruolo successivo alla data di presentazione della domanda e ha validità per l'anno di riferimento.

L'agevolazione concessa sarà appostata nel Fondo di Solidarietà costituito fino alla concorrenza dello stesso.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

art.12 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Per ogni classe di attività indicata in tabella vengono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd previsti dal D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa. Tali coefficienti si applicano alle intere superfici utili delle attività ad esclusione delle superfici delle aree di cui all'art. 6.

Relativamente alla parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche, per l'attribuzione del coefficiente Kc sono applicati i coefficienti previsti nella tabella 3a del D.P.R. 158/99 con riferimento all'area geografica del Nord e alla misura minima.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta indicata nelle tabelle 4a del D.P.R. 158/99 con riferimento all'area geografica del Nord e alla misura minima.

I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli sopra classificati sono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

art.13 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

Il coefficiente proporzionale di adattamento che tiene conto della distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza, ai fini dell'applicazione della parte fissa della tariffa sono applicati i coefficienti Ka previsti nella tabella 1a del D.P.R. 158/99 con riferimento all'area geografica del Nord e alla misura minima.

Il coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare previsto dalla tab. 2 allegata al D.P.R. 158/1999 ai fini dell'attribuzione della parte variabile della tariffa sono applicati i coefficienti Ka previsti nella tabella 2 del D.P.R. 158/99 con riferimento alla misura minima.

art.14 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

In fase iniziale, la tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

art.15 - Agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata

Entro il termine di due anni dovranno essere introdotti in attuazione al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 ed in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota

proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Già a partire dalla prima applicazione della tariffa alle utenze domestiche sono concesse le seguenti riduzioni tariffarie:

- 30% sulla quota variabile per quanti effettuano attività di compostaggio domestico.
- 10 % sulla quota variabile per quanti aderiscono al programma di ritiro della frazione verde con servizio attivo salvo non usufruiscano già della riduzione relativa al compostaggio domestico

Le suddette riduzioni non sono fra di loro cumulabili e non sono riconosciute in presenza di unità immobiliari tenute a disposizione (secondo case o abitazioni utilizzate per un periodo di tempo inferiore a 183 giorni (vedi art.9).

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovrà essere presentata al Gestore del Servizio che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

La quota di abbattimento è stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

L'Ente Gestore potrà attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi d'incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intera città ovvero specifiche aree urbane od anche particolari categorie di soggetti.

A decorrere dal 1.1.2009 viene riconosciuta una riduzione sulla parte variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari con bambini inferiori a 2 anni che adottino l'uso dei pannolini riutilizzabili, pari al costo di acquisto dei pannolini e fino alla completa esenzione della parte variabile della tariffa: tale riduzione, erogabile una volta soltanto, sarà concessa dietro presentazione dello scontrino fiscale o della fattura. In via transitoria, visto il carattere di innovazione e sperimentazione dell'agevolazione prevista, saranno eccezionalmente ammessi alla richiesta anche i nuclei familiari che, nel corso dell'anno 2008, abbiano effettuato l'acquisto.

art.16 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g) del D.lgs 22/1997, che dimostri di averli avviati al recupero, attraverso linee diverse dal servizio pubblico di raccolta, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile.

Per la determinazione di questa riduzione, che di norma viene calcolata a consuntivo annuo, e applicata a decorrere dall'esercizio successivo, è necessaria la presentazione dei formulari di identificazione del rifiuto, attestanti i quantitativi recuperati nelle sede produttiva, o in alternativa la copia del MUD annuale.

La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, determinata secondo le modalità previste dalla deliberazione della G.R.V. 3918 del 30/12/2002, come rapporto tra:

- quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero (RD);
- somma della quantità di rifiuti avviati a recupero (RD) e dei rifiuti calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa ed il coefficiente di produzione Kg./mq.annuo (Kd).

La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5.

La riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata al Gestore del Servizio che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

A decorrere dall' 1.01.2009 alle utenze che effettuano l'attività di autorecupero verrà riconosciuta una percentuale di riduzione aggiuntiva sulla parte variabile della tariffa pari al 5% (fermo restando il limite massimo di riduzione fissato al 100% della parte variabile della tariffa).

art.17 - Accertamenti

A.I.M. Vicenza spa provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

Nell'esercizio di detta attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e aree, tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

A tale scopo può:

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
- utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze di AIM VICENZA spa, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati da AIM VICENZA spa medesima;
- accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
- utilizzare la banca dati relativa ai contratti di fornitura per altri servizi di acqua, gas energia elettrica, fognatura e depurazione.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 272/99 del cc.

Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni non pervengano rilievi ad AIM VICENZA spa. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. AIM VICENZA spa, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso AIM VICENZA spa o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

art.18 - Manifestazioni ed eventi

Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (Festival, Concerti, Luna Park, Raduni ecc.) viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed AIM VICENZA spa e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dall'art. 9, è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva. In relazione ai banchi di mercato che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale, il servizio della gestione dei rifiuti per le aree utilizzate è effettuato sulla base di specifici contratti tra l'occupante ed il Gestore del servizio e la tariffa è assorbita da quanto previsto dal contratto. In mancanza della stipulazione, è provvisoriamente fatturato il corrispettivo risultante dall'applicazione della tariffa di cui all'art. 9 comma 1 – lett. d) secondo paragrafo, maggiorata di 15 volte anziché del 50%.

art.19 - Fatturazione e riscossione

Il Gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13 del D. Lgs 22/1997.

Ogni anno AIM VICENZA spa predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione. Detto programma è predisposto secondo i seguenti principi informativi:

- a) il massimo periodo che intercorre fra una fattura e la successiva è un anno; il minimo periodo è un mese;
- b) la fattura prevederà la possibilità del pagamento in un'unica soluzione o in più rate (solo nel caso di emissione di fattura unica) in maniera da agevolare i soggetti tenuti al pagamento;
- c) nel primo anno di applicazione, nelle more della elaborazione della tariffa, allo scopo di acquisire ogni opportuna proiezione sull'utenza, AIM VICENZA spa potrà provvedere ad attribuire la tariffa alle singole utenze sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative all'anno precedente, salvo conguaglio in corso d'anno.

L'addebito del servizio può avvenire in una fattura comprendente anche importi relativi ad altri servizi svolti a beneficio della medesima utenza dello stesso Gestore. Il Gestore potrà provvedere alla riscossione della tariffa tramite concessionario.

art.20 – Pagamenti

Il pagamento delle fatture relative al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, ovvero, tramite domiciliazione bancaria.

Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, tariffa fatture.

art.21 - Interessi di mora. Rimborso maggiori spese di accertamento

In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.

A titolo di franchigia, nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora.

Quanto sopra viene applicato sino all'avvio da parte di AIM VICENZA spa, tramite il Concessionario, del procedimento di riscossione coattiva per la quale saranno applicati i relativi interessi di mora, spese e quant'altro previsto e determinato nelle norme tempo per tempo vigenti.

Nel caso di violazioni all'obbligo di cui all'art. 4 del presente regolamento per le quali il Gestore abbia posto in essere adempimenti ed operazioni specifiche aggiuntive di accertamento, spetta allo stesso il rimborso delle maggiori spese forfettizzato in €. 100 per le omissioni di denuncia ed in €. 35 per ritardata od infedele denuncia.

Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Qualora l'utente richieda ad AIM VICENZA spa l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere €. 25 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

art.22 – Penalità

In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, AIM VICENZA spa determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordati. Per determinare gli elementi necessari, AIM VICENZA spa si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art.17. In ogni caso, fatte salve diverse valutazioni fondate su circostanziati elementi, AIM VICENZA spa applicherà una fatturazione provvisoria calcolata, per le utenze domestiche, su 100 m² e 3 componenti, mentre, per le utenze non domestiche, si farà riferimento alla superficie media cittadina della categoria di appartenenza, tra quelle individuate dall'art. 12 del presente regolamento.

Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da €. 50 a €. 250 con l'osservanza delle disposizioni di cui al R.D. 383/34, art. 106 come modificato dalla L. 689 del 21.11.1981.

art.23 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio (Riduzioni della tariffa)

Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta per i rifiuti urbani differenziati, la tariffa da applicare è ridotta per la parte variabile al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto residuale e del rifiuto organico eccede i 300 ml., calcolata dal confine di proprietà.

Detta situazione deve essere fatta constatare al suo verificarsi, al Gestore del Servizio con istanza scritta.

La parte variabile della tariffa è ridotta al 70% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva. Nella riduzione deve intendersi già compresa quella per il compostaggio domestico.

La tariffa per le cantine ad esclusivo servizio di civile abitazione e la tariffa per i locali di pertinenza di civile abitazione destinati a ripostigli, stenditoi, solai, soffitte e sottotetti, è calcolata con una riduzione del 50% solo per la parte fissa. Quanto sopra nel rispetto dell'altezza minima di mt. 1,50 di cui all'art. 7 del presente regolamento.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constatare al suo verificarsi, al Gestore del Servizio con atto di diffida.

Le agevolazioni contenute nel presente articolo e nei precedenti, potranno essere applicate sino al limite massimo dell'azzeramento della parte variabile della tariffa.

Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

art.24 - Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'1.9.2002.

Il regolamento viene adottato in via sperimentale per gli anni 2002, 2003 e 2004 e successivamente potranno essere inserite le modifiche ed integrazioni che saranno necessarie

In relazione al carattere sperimentale, il soggetto gestore è esonerato dalla presentazione del piano finanziario potendo far riferimento, per i costi del servizio, ai bilanci civilistici redatti dall'azienda e approvati dal Comune di Vicenza quale azionista unico di AIM VICENZA spa

Dall'1.9.2002, è soppressa l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D. Lgs 507/93. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 1999, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge, dall'Ufficio Tributi del Comune.

Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dagli archivi comunali relativi alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.

Per il primo anno di applicazione della tariffa la parte variabile della stessa è già stata calcolata tenendo conto delle agevolazioni previste dall'art. 15.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.